

**TRIBUNALE di PALERMO
SEZIONE V CIVILE
IN MATERIA DI IMPRESA**

Il Giudice
dott.ssa Caterina Ajello
sciogliendo la riserva di cui al verbale dell'udienza del 22 gennaio 2019; ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

rilevato che gli attori nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, hanno lamentato l'illegittima pattuizione ed applicazione di interessi corrispettivi al rapporto nascente dal contratto di mutuo stipulato il 10 dicembre 2008, deducendo che l'indicazione di un ISC inferiore a quello effettivo determinerebbe l'indeterminatezza del tasso di interesse pattuito, e dunque, l'applicazione del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB, e chiedendo quindi la condanna della banca convenuta alla restituzione degli importi indebitamente versati e la rideterminazione del debito residuo, da calcolarsi tenuto conto di tale tasso di interesse sostitutivo;

rilevato che la banca, nel costituirsi, in via preliminare, ha eccepito la prescrizione decennale o quantomeno quinquennale del diritto alla restituzione degli importi che fossero stati indebitamente versati e ha contestato inoltre la fondatezza delle domande:

rilevato dunque, che gli attori non deducono che il tasso di interesse effettivo pattuito, da calcolarsi tenuto conto di tutti gli elementi previsti dall'art. 644 cp, fosse superiore al cd tasso soglia vigente al tempo delle pattuizioni (la pattuizione iniziale e l'accordo successivo), ma assumono che l'errata indicazione dell'ISC determinerebbe l'indeterminatezza del tasso convenzionale, con la conseguente applicazione del cd tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB;

ritenuto che non ha rilievo, ove sia chiaramente determinato il tasso di interesse corrispettivo, l'eventuale errata indicazione dell'ISC, che ha la sola funzione di rappresentare con un unico dato numerico il costo effettivo del finanziamento, che si può, tuttavia, ricavare dall'indicazione di tutte le altre voci;

rilevato infatti che l'indicazione dell'ISC non è prevista quale elemento indefettibile del contratto a pena di nullità, tant'è che è stato richiamato non dall'art. 3 sezione III delle Istruzioni di Vigilanza sopra citate ma nella sezione II, concernente la pubblicità e l'informazione precontrattuale, il che ne denota la funzione di strumento informativo, non di un requisito essenziale per la validità del contratto;

ritenuto, quindi, che alla stregua delle stesse deduzioni degli attori non si ravvisano i presupposti per disporre la consulenza tecnica richiesta;

PQM

rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4 giugno 2019, ore 10,00.

Palermo, 20 febbraio 2019

Il Giudice
dott. ssa Caterina Ajello

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS